



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL  
VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI DI AATECH S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT  
IN CASO DI RECESSO**

**AI SENSI DELL'ART. 2437-TER DEL CODICE CIVILE**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di AATech S.p.A. Società Benefit ("**AATech**" o "**Società**") a seguito della deliberazione, assunta nel corso della seduta consiliare del 27 marzo 2025, di sottoporre all'Assemblea straordinaria della Società convocata per il giorno 15 aprile 2025 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 aprile 2025, alle ore 10.00, la proposta di modifica dello statuto sociale della Società ("**Statuto**") volta a incrementare il numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo ("**Azioni a Voto Plurimo**"), da 3 a 7 voti per ciascuna Azione a Voto Plurimo. La presente Relazione illustra le valutazioni e le decisioni assunte dagli amministratori, sentito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale, in ordine al valore di liquidazione delle azioni della Società ai sensi dell'art. 2437-ter, cod. civ.

## 1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di AATech in data 27 marzo 2025 ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria della Società la proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale al fine di modificare i diritti di voto delle azioni a voto plurimo prevedendo che ciascuna dia diritto a 7 (sette) voti anziché 3 (tre) voti. Per maggiori informazioni in merito alla modifica statutaria proposta, si rinvia alla relazione illustrativa ("**Relazione Illustrativa**") messa a disposizione del pubblico e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aatech.it](http://www.aatech.it), Sezione Investitori/Assemblea azionisti. Ove approvata, la modifica statutaria determina una modificazione dello Statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione e, pertanto, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica statutaria compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ. ("**Diritto Recesso**"), ricorrendo i presupposti dell'art. 2437, comma 1, lett. g), cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale, ha, quindi, proceduto a determinare il valore di liquidazione delle azioni da liquidare ai soci recedenti.

La presente relazione, pertanto, indica:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2437-ter, cod. civ. il valore di liquidazione delle azioni della Società (unitamente a una sintesi dei relativi criteri di determinazione), nonché

- le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso e il conseguente procedimento di liquidazione delle azioni.

## 2. Condizione sospensiva

La modifica statutaria di cui si propone l'approvazione, in ossequio ai migliori principi di *governance* previsti dalla *best practice* internazionale, principi che sono stati adottati in via assolutamente volontaria, in assenza di obblighi tecnico/legali, è subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:

- i voti espressi nell'ambito della presente assemblea straordinaria dai soci contrari non rappresentino una percentuale superiore al 50% più una azione delle azioni ordinarie con diritto di voto, diverse da quelle detenute da Alessandro Andreatti;
- *l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei Soci di AATECH comporti un esborso per la stessa non superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), per chiarezza senza considerare gli importi a carico degli Azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'art. 2437-quater, cod. civ. nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione ("Esborso Massimo del Recesso").*

Resta quindi fermo che le dichiarazioni di recesso, manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui si siano verificate, salvo rinuncia, le suddette condizioni. Di conseguenza, l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso (e così pure il pagamento del valore di liquidazione) è subordinata al verificarsi delle predette condizioni sospensive, prevista dalla delibera dell'Assemblea straordinaria in merito alla modifica della predetta clausola statutaria.

L'Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell'interesse della Società):

- l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente
- gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali della Società.

La verifica circa l'avveramento della predetta condizione sospensiva, che sarà

comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l'esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso.

La Società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della condizione sospensiva. L'avveramento o il mancato avveramento della condizione saranno resi noti al pubblico mediante apposito comunicato stampa, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aatech.it](http://www.aatech.it).

La condizione, apposta nell'esclusivo interesse della Società, potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria stessa. Ai fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, tenere conto dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di soci o di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni a valori di mercato che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione.

### **3. Criteri di determinazione del valore delle azioni**

Il processo di determinazione del valore di liquidazione derivante dall'esercizio del diritto di recesso deve considerare le disposizioni dettate dal codice civile per le società per azioni, in particolare dall'art. 2437-ter, cod. civ. In applicazione del comma 2 del suddetto articolo, *"il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale, e del soggetto incaricato della revisione contabile ed è determinato, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni"*.

Il comma 3 dell'art. 2437-ter cod. civ., invece, stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni quotate nei mercati regolamentati è definito sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso, salvo che lo statuto preveda che le modalità di determinazione del valore delle azioni siano quelle di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo.

Sul punto, occorre segnalare, in via preliminare, che le azioni di AATech sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**"), con la conseguenza che le azioni della Società non

sono quotate su un mercato regolamentato e che, pertanto, non trova applicazione quanto previsto dal suddetto comma 3 dell'art. 2437-ter cod. civ. Inoltre, lo Statuto della Società non prevede criteri specifici di determinazione del valore di liquidazione, facoltà prevista dall'articolo 2437-ter, comma 4, cod. civ.

In considerazione di quanto precede, il criterio o i criteri di determinazione del valore di recesso dovrebbero essere determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., individuando quello (o quelli) che, nel caso concreto, meglio risponderebbero all'obiettivo di pervenire al valore reale delle azioni della Società. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno conferire apposito incarico ad un esperto indipendente, individuato in EnVent Italia Sim S.p.A. ("**Esperto Indipendente**" o "**EnVent**"), che ha rilasciato, in data 27 marzo 2025, la propria analisi sul valore di liquidazione delle azioni a supporto del Consiglio di Amministrazione della Società, ed i cui contenuti sono stati condivisi e fatti propri dal Consiglio di Amministrazione di AATech ai fini della determinazione di tale valore di liquidazione delle azioni eventualmente oggetto di recesso. I contenuti di tale analisi sono riportati di seguito nella presente Relazione per le parti salienti.

Si precisa che la data di riferimento delle valutazioni effettuate dall'Esperto Indipendente è il 31 dicembre 2024 mentre i parametri di mercato utilizzati sono aggiornati al 26 marzo 2025. EnVent ha condotto le proprie analisi valutative in una logica c.d. "*as is - where is*" e "*stand alone*", ovvero assumendo che la Società continui nella sua realtà operativa corrente ed in autonomia il suo percorso di sviluppo. L'Esperto Indipendente ha provveduto a tenere in conto del numero di azioni attualmente in circolazione della Società e non ha ritenuto appropriata l'applicazione di sconti di minoranza o premi di maggioranza.

L'Esperto Indipendente ha ritenuto opportuno applicare, al fine di determinare il valore di liquidazione delle azioni della Società, sia metodi di mercato – quali l'analisi delle quotazioni di Borsa – sia metodi analitici: EnVent ha ritenuto che il metodo maggiormente in linea con l'impostazione del codice civile sia il metodo misto patrimoniale – reddituale con stima autonoma del *goodwill*. In particolare, l'applicazione di tale metodo risulta coerente con la ricerca del valore intrinseco poiché, oltre ad includere la capacità di reddito già affermata, considera anche le possibilità di generazione di reddito future che potrebbero ricavarsi da investimenti già avviati o per i quali la Società dispone delle attività primarie necessarie, senza però considerare le prospettive future.

Dall'analisi dell'Esperto Indipendente emergono le seguenti considerazioni:

- **metodo misto patrimoniale – reddituale:** l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale prevede che la valutazione di un'azienda debba essere effettuata quale somma di una componente patrimoniale e di una componente immateriale che corrisponde all'avviamento (*goodwill*), ossia la capacità dell'azienda di produrre un sovra reddito rispetto a quello ordinario. Nello specifico la valutazione di AATech è stata effettuata basandosi sulla situazione contabile al 31 dicembre 2024. Il Goodwill è stato determinato con riferimento al reddito normale atteso futuro, ridotto per il rendimento medio di mercato atteso stimato applicando il tasso WACC al capitale investito netto al 31 dicembre 2024; non è stata ipotizzata la distribuzione di dividendi. Il Goodwill è stato calcolato con orizzonte temporale indefinito (*perpetuity*) in considerazione delle caratteristiche di *growth company* della Società. EnVent ha scelto di applicare questo metodo con approccio *asset side*, dunque usando l'EBITDA come misura di reddito e il WACC come tasso di attualizzazione per ottenere l'Enterprise Value; il valore disponibile per gli azionisti (*Equity Value*) è ottenuto sommando algebricamente all'Enterprise Value il valore della posizione finanziaria netta (ovvero sottraendo il valore dell'indebitamento verso finanziatori al netto della liquidità o sommando la liquidità disponibile al netto dei debiti finanziari). Data la struttura di capitale della società il metodo è stato applicato anche con un approccio *equity side* utilizzando l'utile netto come misura di reddito e il costo del capitale come tasso di attualizzazione per ottenere l'Equity Value. È stato inoltre tenuta in considerazione la media del valore dell'EBITDA per gli anni 2023 - 2027, su cui è stato applicato un tasso di crescita perpetuo. La scelta della media dei valori dell'EBITDA come normalizzazione del reddito è legata sia alle performance storiche della Società sia allo scopo della valutazione che mira alla stima del valore di recesso delle azioni, da intendersi come valore intrinseco o fondamentale della società, ossia quel valore pro quota che l'azionista recedente ha contribuito a creare alla data della valutazione e a cui rinuncia con l'esercizio del diritto, dunque non considerando il valore potenziale della società in caso di «*highest and best use*»..

Tenuto conto di quanto precede, attraverso l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale, EnVent ha determinato il valore di liquidazione delle azioni della Società nell'intervallo compreso tra Euro 0,59 ed Euro 0,83;

- **Metodo di mercato:** il metodo di mercato presuppone che il prezzo medio di

mercato delle azioni rappresenti un indicatore significativo ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle medesime. Nonostante AATech sia una società quotata in un mercato non regolamentato ed in quanto tale non trovi diretta applicazione quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, cod. civ., il quale prevede come criterio esclusivo *"la media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso"*, il codice civile non vieta l'utilizzo di criteri analoghi per le società ammesse alle negoziazioni in mercati non regolamentati, anche considerando che, nel caso specifico di AATech, i volumi e il flottante della Società possono essere ritenuti parametri di valutazione attendibili. Al riguardo, EnVent ha analizzato l'andamento dei prezzi di chiusura e dei volumi del titolo di AATech dal 14 settembre 2024 al 26 marzo 2025, concludendo che negli ultimi 193 giorni il prezzo ha registrato un andamento stabile. L'Esperto Indipendente ha stimato il valore di mercato di AATech sulla base dell'analisi dei prezzi di Borsa, calcolando la media aritmetica dei prezzi di chiusura e dei prezzi ponderati per i volumi in differenti orizzonti temporali con riferimento al 26 marzo 2025, tra Euro 0,69 e Euro 0,80.

Sulla base delle metodologie di valutazione applicate, EnVent ha determinato che il valore di recesso per le azioni di AATech possa essere correttamente individuato in un *range* tra Euro 0,64 ed Euro 0,77. Secondo l'Esperto Indipendente qualsiasi valore compreso nel range individuato si può ritenere idoneo per la determinazione del prezzo di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione, analizzata la relazione predisposta dall'Esperto, ritiene di condividerla e farne proprie le valutazioni e le conclusioni.

#### **4. Determinazione del valore di recesso**

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2437-ter cod. civ. e delle conclusioni raggiunte dall'Esperto, che il Consiglio di Amministrazione di AATech ha ritenuto di far proprie, il Consiglio ha ritenuto di identificare in Euro 0,76 (zero virgola settantasei) per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni della Società ai fini del recesso.

Si precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso, vista la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (allegata alla presente relazione sub Allegato 1) e sentito il parere del Collegio Sindacale (allegato alla presente relazione sub Allegato

2).

## **5. Termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso**

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dai titolari di azioni di AATech a ciò legittimati, non avendo concorso alla deliberazione assembleare di approvazione delle modifiche statutarie, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'articolo 2437-*bis*, cod. civ. nei limiti e con le modalità di seguito indicati. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 127-*bis*, commi 2 e 3, D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni successivamente alla c.d. *record date* di cui all'articolo 83-*sexies*, comma 2, TUF, e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie, è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte in tale Assemblea.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli artt. 2437-*bis* e 2437-*quater*, cod. civ. Eventuali ulteriori informazioni a riguardo saranno rese note tramite comunicati stampa che saranno resi disponibili anche sul sito internet della Società all'indirizzo [www.aatech.it](http://www.aatech.it).

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-*bis* cod. civ., obbligatoriamente a mezzo lettera raccomandata ("Dichiarazione di Recesso") da spedire a AATech, presso la sede legale di Viale Carlo Espinasse, 163 20156 Milano entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva le modifiche statutarie in questione ("**Termine di Decadenza**"), della quale sarà data comunicazione da parte della Società.

Ai sensi di legge, la Dichiarazione di Recesso deve essere inviata alla Società unicamente a mezzo lettera raccomandata, con oggetto: "Comunicazione di Recesso". Si rammenta, quindi, che ai sensi di legge non sono validi metodi alternativi di esercizio del diritto di recesso anche a mezzo di posta elettronica (anche certificata).

Tuttavia, ai fini del sollecito svolgimento della procedura di recesso, ove possibile (e con l'obiettivo di facilitare i diritti dei soci recedenti), si raccomanda agli aventi diritto di anticipare la Dichiarazione di Recesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo



[aatech@legalmail.it](mailto:aatech@legalmail.it). Resta fermo che detto invio non potrà intendersi sostitutivo delle modalità prescritte dalla legge e, pertanto, la Dichiarazione di Recesso – per la sua validità – dovrà essere inviata alla Società esclusivamente (ed a pena di inammissibilità) a mezzo lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni a pena di inammissibilità:

- le generalità del socio recedente, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail), per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra descritto;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 contenente la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata", la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società. Pertanto, gli azionisti che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio alla Società (all'indirizzo sopra riportato), entro il Termine, dell'attestazione sulla legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, comma 3, del TUF.

Tale comunicazione dovrà attestare:

- la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni AATech in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso, e fino alla data di rilascio della comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio della Comunicazione da parte

dell'intermediario fosse successivo a tale data dall'articolo 127-bis, comma 2, TUF;

- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni AATech in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia esercitato il diritto di recesso, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a AATech entro il Termine, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratorio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.

Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata alla Società entro il Termine, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra non avranno effetto.

Le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, e quindi le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto, sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data, l'azionista recedente potrà esercitare il diritto di voto spettante a tali azioni. Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-quater cod. civ., come di seguito illustrato.

In primo luogo, le azioni AATech per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti di AATech, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni da essi possedute ("**Offerta in Opzione**"). Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-quater, comma 2, cod. civ., un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il competente Registro delle Imprese. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili su Euronext Growth Milan. Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni AATech per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e

che siano rimaste inoprate all'esito dell'Offerta in Opzione; qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni rimaste inoprate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi. Qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni oggetto dell'Offerta in Opzione, e i diritti di opzione di acquisto relativi, non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri Paesi ove l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto agli azionisti non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

La Società provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all'Offerta in Opzione e le ulteriori informazioni relative alla stessa mediante appositi comunicati stampa e resi disponibili sul sito internet di AATech all'indirizzo [www.aatech.it](http://www.aatech.it), nonché tramite l'avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, cod. civ.. L'avviso sarà reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Ove gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori di AATech potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-quater, comma 4, cod. civ. Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento verranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, cod. civ., entro 180 giorni dalla Dichiarazione di Recesso, tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357, cod. civ. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Fermo restando quanto precedentemente descritto in ordine alla condizione sospensiva cui è subordinata l'efficacia della modifica statutaria, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento delle azioni assegnate nell'ambito dell'Offerta in Opzione o del

collocamento presso terzi o in caso di acquisto da parte di AATech, saranno effettuati con valuta al termine di detto procedimento di liquidazione alla data che sarà comunicata con comunicato stampa diffuso tramite SDIR e pubblicato sul sito internet [www.aatech.it](http://www.aatech.it).

## **6. Documenti a disposizione del pubblico**

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione di Audirevi S.p.A. (in qualità di soggetto incaricato della revisione legale dei conti) e al parere del Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di AATech e consultabili sul sito internet all'indirizzo [www.aatech.it](http://www.aatech.it).

\*\*\*

### **Allegati**

- Relazione di Audirevi S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti, sul valore di liquidazione, rilasciata ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.;
- Parere del Collegio Sindacale sul valore di liquidazione, rilasciato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.

\*\*\*\*\*

Milano, 27 marzo 2025

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

Alessandro Andreozzi